

DECISIONE NR. 115/2019

Disposizioni per lo svolgimento della caccia di selezione al cinghiale in area non vocata nei settori di prelievo che intersecano la fascia di 400 m di distanza dall'area vocata al cinghiale nel periodo 13 ottobre 2019 –gennaio2020.

Art. 1 – Attuazione

1. Le presenti norme sono emanate, al fine di regolamentare il prelievo venatorio della specie cinghiale all'interno delle aree non vocate del comprensorio, nei settori che intersecano la fascia di 400 m di distanza dall'area vocata al cinghiale nel periodo 13 ottobre 2019 –gennaio2020 in attuazione di quanto disposto al punto 2.3 del Calendario Venatorio Regionale che consente agli ATC di riservare il prelievo selettivo sulla specie nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale durante il periodo in cui si esercita la caccia in battuta di caccia e del piano di gestione della specie cinghiale in aree non vocato approvato con D.G.R.T. n. 42 del 14/01/2019 "Cinghiale – Piano di prelievo e calendario venatorio nelle aree non vocate della Regione Toscana per l'anno 2019".

Art. 2 – Individuazione e attribuzione dei settori di prelievo ai distretti di caccia al cinghiale in area vocata

1. L' ATC n.5 Firenze Sud individua nella tabella n,1 allegata i settori di prelievo interessati dalla presente disposizione e li attribuisce ai distretti per l'esercizio della caccia in battuta al cinghiale consentendo il prelievo in selezione ai cacciatori iscritti alle squadre del distretto stesso in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed iscritti ad uno dei 3 distretti di caccia di selezione al cinghiale dell' ATC 5

Art. 3 – Assegnazione dei cacciatori ai Distretti di gestione non conservativa del cinghiale ed organizzazione territoriale

1. L' ATC n.5 Firenze, nel periodo 13 ottobre 2019 –gennaio2020, ai cacciatori iscritti all'ATC n.5 Firenze Sud in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e iscritti alle squadre dei distretti per la caccia in battuta afferenti che ne fanno richiesta autorizza il prelievo del cinghiale in selezione nei settori individuati negli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio e dal presente provvedimento.

Art. 4 – Definizione di caccia in selezione

1. Per prelievo in "selezione" si intende quello effettuato da un punto fisso da un cacciatore in possesso di apposita abilitazione e iscritto nell'apposito registro regionale.

Art. 5 –Esercizio della caccia di selezione a cinghiale: disposizioni, mezzi e modalità di effettuazione

1. I cacciatori che fanno richiesta di partecipazione al prelievo del cinghiale in selezione nei settori individuati utilizzano la scheda di autorizzazione caccia al cinghiale, la scheda riepilogo capi abbattuti e la scheda uscite caccia in selezione ed i contrassegni già in loro possesso per la caccia di selezione al cinghiale.

2. Il prelievo del cinghiale in selezione è svolta nel rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

3. L' ATC n.5 Firenze Sud provvede ad organizzare la gestione e l'accesso a prelievo dei cacciatori aventi diritto utilizzando il sistema di prenotazione dell' ATC che prevede anche forme di rilevazione del prelievo realizzato (contabilizzazione dei capi abbattuti per classi di sesso e di età). Non essendo prevista una cartografia puntuale dei punti tiro/appostamenti, il cacciatore, in fase di prenotazione dovrà indicare il codice del distretto di appartenenza in cui esercita il prelievo e il settore/i di prelievo prescelto/i.

4. Le uscite e gli abbattimenti devono essere annotate sulla scheda uscita e sulla scheda di riepilogo dei capi abbattuti rilasciate dall'ATC, in particolare il cacciatore che esercita la caccia di selezione è tenuto a prenotare prima dell'inizio dell'attività l'uscita di caccia e chiuderla tramite il sistema di prenotazione dell' ATC al termine dell' azione di caccia stessa, digitando il codice del settore/i di prelievo dove svolgerà l'attività nel rispetto dei divieti di caccia derivanti dalla perimetrazione delle diverse tipologie di istituto e delle relative disposizioni in merito nonché dei divieti previsti dall'art. 33 della L.R. 3/94 e del divieto di esercitare il prelievo regolamentato dalla presente delibera nelle aree vocate eventualmente indicate nel settore/i prenotato/i ed è tenuto ad indicare nella parte apposita della scheda di uscita consegnata dall'ATC:

- a. il codice di prenotazione rilasciato dal sistema sulla scheda uscite caccia
- b. gli eventuali abbattimenti effettuati sulla scheda riepilogo capi abbattuti annotando il numero di fascetta fornita dall' ATC apposta sul capo abbattuto e dichiarata al sistema di prenotazione.

5. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito esclusivamente da appostamento/ punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante arma a canna rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. È altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 50 libbre con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.

6. L'accesso all'appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti /punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore/i di prelievo.

7. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposta una fascetta prima della rimozione dal luogo di abbattimento. Il numero di fascetta utilizzato è segnalato anche tramite il sistema di prenotazione.

Art. 6 – Prelievo nelle zone di rispetto venatorio

1. Il prelievo nelle porzioni di territorio di zone di rispetto venatorio poste in aree non vocate è consentito nella sola forma della selezione con le modalità, nelle giornate e negli orari fissati con apposita deliberazione.

Art. 7 – Periodo, giornate ed orario di prelievo

1. Il prelievo è attuabile nei periodi e negli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio fatta eccezione per le zone di rispetto venatorio nelle quali il prelievo è regolamentato secondo le disposizioni fissate nella deliberazione n, **xxx.**

2. Le giornate di caccia in selezione non si cumulano con quelle effettuate per altre tipologie di caccia, dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio si devono annotare le giornate e il prelievo anche sul tesserino regionale.

3. La caccia di selezione al cinghiale si può esercitare da 1 ora prima dell'alba ad 1 ora dopo il tramonto e si può effettuare anche in presenza di neve.

Art. 8 – Piano di prelievo

1. Il prelievo nelle aree non vocate è fissato dal Piano di gestione della specie cinghiale per l'anno in corso.

Art. 9 – Sicurezza

1. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera q), della l.r. 3/1994.

Art. 10 – Mancato funzionamento del sistema di prenotazione

1. In caso di mancato funzionamento del sistema di tele prenotazione dell'ATC a causa di difficoltà non imputabili al singolo cacciatore, questo provvede alla compilazione in ogni sua parte della scheda di uscita, annotando gli eventuali abbattimenti effettuati e il numero di fascetta apposta sull'eventuale capo abbattuto sulla scheda riepilogo capi abbattuti, rimandando l'annotazione dei dati forniti dal sistema di tele prenotazione al momento della riattivazione del sistema stesso.